

TI_GERICHTE 38.2011.23 vom 4. Januar 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-01-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2011.23_d20110104

FR: TI_GERICHTE 38.2011.23 du 4 janvier 2011

IT: TI_GERICHTE 38.2011.23 del 4 gennaio 2011

Regeste

Confermata dec.su opp.con cui Sdl ritenuto ass.idoneo al coll.con disp.del 30%.Decisiva circ.che ass.-che frequenta post-form.dopo master in teol.-espresso volontà di cercare un'att.al 30%. Amm.non violato obbligo di inform.Grado di disp.sogg.non può essere mutato a seconda delle consegu.prospettate

Erwägungen

E. 23

novembre 2010 al quesito “In quale misura è disposto(a) e capace a lavorare?” ha risposto “a tempo parziale, al massimo 12 ore settimanali risp. c.ca 30% di un’occupazione a tempo pieno” (cfr. doc. 13). Dal documento “Profilo della persona in cerca d’impiego” sottoscritto dal ricorrente il 23 novembre 2010 emerge pure che lo stesso era disponibile per un’occupazione in misura del 30% il lunedì, il martedì e il sabato (cfr. doc. 12). Il verbale afferente al colloquio di consulenza presso l’URC del 23 novembre 2010, peraltro firmato dall’insorgente senza osservazione alcuna, riporta poi che: “L’assicurato si iscrive presso il nostro servizio con inizio al 25.10.2010 a seguito della verifica del suo diritto alla riscossione di indennità di disoccupazione su indicazione sia dell’ufficio IAS che dell’ufficio LAPS di _____. Da ora in avanti rimane a nostra disposizione nella misura del 30% circa (preferibilmente ma non limitatamente LU-MA-SA) alla ricerca di un posto di lavoro sia nella professione appresa che quale impiegato amministrativo, ausiliario venditore o in una professione dove possiede le sufficienti conoscenze richieste dai datori di lavoro. (...)” (Doc. 11) Sulla Scheda dati personali compilata il 12 novembre 2010 l’assicurato ha persino indicato una disponibilità lavorativa inferiore, e meglio di cercare un lavoro a tempo parziale del 20-30%, 8-12 ore e che era indifferente se al mattino o al pomeriggio, ma che era esclusa una sua occupazione quando aveva lezione all’università (cfr. doc. 14). E’, altresì, utile sottolineare che in casu, pur corrispondendo a verità quanto fatto valere dal ricorrente per sostanziare la sua intenzione di essere impiegato in misura superiore al 30%, ossia che nella lettera di candidatura spontanea del 4 ottobre 2010 alla _____ SA ha specificato di necessitare, come studente universitario, di un’attività accessoria per un minimo di 8-12 ore pianificabili in qualsiasi giorno e orario della settimana (cfr. doc. B4), prevale il fatto che all’attenzione degli organi LADI egli abbia sempre espresso senza ambiguità la sua volontà di lavorare in misura del 30% (o 20-30% cfr. Scheda dati personali del 12 novembre 2010, doc. 14). Del resto nella propria lettera alla _____ SA l’assicurato si è comunque limitato a indicare di ricercare un impiego di minimo 8-12 ore, corrispondenti al 20-30%. Non è escluso, dunque, che con tale affermazione l’insorgente abbia voluto semplicemente rendere attento il potenziale datore di lavoro di desiderare, pur essendo impegnato con gli studi universitari, un’occupazione, in ogni caso, non inferiore alle 8-12 ore settimanali. Il ricorrente ha, inoltre, contestato

l'asserzione formulata dalla Sezione del lavoro nella risposta di causa secondo cui il medesimo avrebbe indicato all'URC e alla Cassa la sua disponibilità al collocamento nella misura del 30% in conoscenza di causa. Al riguardo egli sostiene di non aver saputo che l'indicazione della disponibilità avrebbe determinato il grado indennizzabile dall'assicurazione contro la disoccupazione fino all'emissione della decisione del 4 gennaio 2011 (cfr. doc. V; III). A tale proposito questa Corte rileva, però, che l'amministrazione, in questo contesto, come del resto espressamente enunciato dalla stessa (cfr. doc. III), si riferisce unicamente al fatto che l'assicurato, visto che al momento della sua iscrizione in disoccupazione doveva essere a conoscenza del proprio piano di studio relativo al semestre autunnale 2010/2011 aggiornato il 14 ottobre 2010 (cfr. doc. A5-A6), ha annunciato la sua disponibilità per il mercato del lavoro consapevole del tempo a sua disposizione per un impiego. In simili condizioni, ritenuto il tempo da effettivamente dedicare alla frequentazione delle lezioni e allo studio previsto dal programma di studi del master in Diritto comparato delle religioni, nonché e soprattutto la disponibilità soggettiva in termini di tempo dichiarata dall'assicurato (cfr. doc. 11, 12, 13, 14), questo Tribunale, in applicazione dell'abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), deve concludere che, in concreto, il ricorrente nel periodo dal 25 ottobre 2010 al 20 gennaio 2011 era alla ricerca di un impiego salariato a tempo parziale in misura del 30%. 2.6. Come già esposto al considerando precedente, l'insorgente ha fatto valere di non aver saputo che l'indicazione della disponibilità avrebbe determinato il grado indennizzabile dall'assicurazione contro la disoccupazione fino all'emissione della decisione del 4 gennaio 2011 (cfr. doc. V; III). L'art.

E. 27

della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la "Informazione e consulenza" ha il seguente tenore: " 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi. 2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa. 3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente." L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso e su esplicita richiesta, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnissgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des

assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321). In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307). Il capoverso 1 dell'art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d'ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.; DLA 2002 pag. 194). Per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi. Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953). Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321). Riguardo, più specificatamente, all'art. 27 cpv. 2 LPGA, il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza C 192/04 del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l'inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all'estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell'ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell'art. 27 cpv. 2 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l'ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l'assicurato che la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo. Il TFA ha, tuttavia, accolto il ricorso dell'ufficio regionale di collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l'assicurato secondo la verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo. In caso affermativo, l'amministrazione deve rispondere della sua omissione - che implica la tutela della buona fede dell'assicurato - ed erogare, quindi, a quest'ultimo le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione. In proposito cfr. pure STF 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010; STFA C 301/05 dell'8 maggio 2006; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005. Secondo questo Tribunale in concreto l'art. 27 LPGA non è stato violato, poiché non si trattava di fornire all'assicurato delucidazioni in merito a diritti o doveri o avvertimenti circa situazioni pregiudizievoli per lo stesso, dal profilo dell'assicurazione contro la disoccupazione, che potevano essere oggetto di modifiche. Il consulente del personale e la Cassa non erano tenuti a indicare all'assicurato cosa sarebbe stato meglio dichiarare ai fini del diritto alle prestazioni e dell'entità delle indennità. In particolare il grado di disponibilità dal profilo soggettivo ad assumere un'attività lavorativa a tempo parziale riguarda, in effetti, un aspetto personale di un assicurato relativo alla volontà di cercare e accettare un impiego di un determinato grado di occupazione. Tale grado non può essere mutato a seconda delle conseguenze prospettate (cfr. STF

8C_455/2008 del 24 ottobre 2008, pubblicata in DLA 2009 Nr. 3 pag. 79; STCA 38.2007.30 del 26 luglio 2007). 2.7. Alla luce di tutto quanto esposto, occorre concludere che nel caso di specie rettamente la Sezione del lavoro ha ritenuto che l'assicurato, dal 25 ottobre 2010 al 20 gennaio 2011, ha subito una perdita di lavoro computabile del 30%. La decisione su opposizione del 28 gennaio 2011 va, dunque, confermata. 2.8. Nel ricorso l'insorgente ha indicato che: "(...) Qualora il ricorso non fosse gratuito, si produce copia del Certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria e si richiede la sospensione delle spese giudiziarie." (cfr. doc. I) Al riguardo va osservato che la procedura davanti al TCA in materia di assicurazione contro la disoccupazione è di principio gratuita (cfr. art. 61 lett. a LPGa). Pertanto, in casu, non si prelevano né tasse, né spese.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.